

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN MATERIA DI ADOZIONI

RELAZIONE

I passi che si stanno muovendo in ambito politico e sociale verso un riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, e le recenti pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto la validità di unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero, rendono opportuno delimitare l'ambito di operatività delle norme sulle adozioni nel nostro Paese, al fine di distinguere tale tipo di unione da quelle riconosciute dal nostro ordinamento come necessarie per procedere all'adozione di minori.

Certi di interpretare anche il pensiero del legislatore quando nel 1983 è stata emanata la legge di riferimento in materia, con la presente proposta di legge si intende esplicitare che il diritto all'adozione va riconosciuto alle coppie di coniugi intese nel senso di coppie che hanno contratto matrimonio ai sensi della legislazione nazionale e, quindi, di sesso diverso.

Tale intervento normativo, quindi, si propone di garantire ai minori che si trovino nella condizione di adottabilità ai sensi delle normative nazionali e internazionali, la collocazione in un ambiente familiare idoneo che possa offrire loro le dovute tutele anche giuridiche.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN MATERIA DI ADOZIONI

Articolo 1

All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole «l'adozione è consentita» sostituire le parole «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» con le parole «a persone di sesso diverso unite in matrimonio da almeno tre anni».

Articolo 2

Al comma 3 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole «di cui alle lettere a), c) e d)» con le parole «di cui alle lettere a) e c)».

Articolo 3

All'articolo 31, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) certifica ad ogni effetto le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, indicandone l'ammontare complessivo e specificandone le principali causali.».

Articolo 4

Dopo l'articolo 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

«82-bis.

1. I genitori adottivi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e dei costi sopportati per le procedure di affidamento e di adozione, in ogni loro fase, documentate ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, indipendentemente dal proprio reddito. Il rimborso ha luogo mediante deduzione dalle imposte sui redditi di uno o entrambi i genitori nelle cinque annualità successive a quella della pronuncia dell'adozione.
2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di rimborso, nonché quelle di corresponsione dello stesso, saranno stabilite con regolamento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»